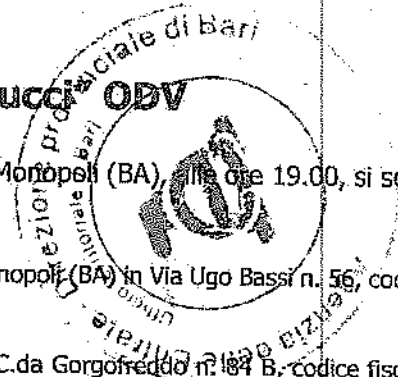


Nota Reg. n. 7379

Originale UNICO ORIGINALE

ATTO COSTITUTIVO

Associazione Umanitaria "Lilly Colucci ODV"



In data 29 agosto 2019, presso la sede di Via Tenente Vitti n. 4, ubicata in Monopoli (BA), alle ore 19.00, si sono riunite le seguenti persone:

ELEFANTE Domenico, nato a Castellana Grotte (BA) il 10-7-1972 e residente a Monopoli (BA) in Via Ugo Bassi n. 56, codice fiscale LFN DNC 72L10C134P, tel. 333.6117577

MAGGI ROTOLO Rosanna, nata a Monopoli (BA) il 1-10-1965 e ivi residente in C.da Gorgofreddo n. 164 B, codice fiscale MGG RNN 65R41 F376Z, tel. 339.2715125

LIVRIERI Giovanna, nata a Monopoli (BA) il 13-4-1966 e ivi residente in Via S. Quasimodo n. 11, codice fiscale LVR GNN 66D53 F376Q, tel. 347.7179473

RECCHIUTO Cosimo, nato a Monopoli (BA) il 5-8-1957 e ivi residente in C.da Chianchizza n. 503, codice fiscale RCC CSM 57M05 F376W, tel. 340.6711259

MARZOLLA Alexandra, nata a Unna (Germania) il 3-7-1972 e residente a Monopoli (BA) in Via L. Sturzo n. 26, codice fiscale MRZ LND 72L43 Z112B, tel. 334.7380869

RECCHIUTO Giuseppe, nato a Monopoli (BA) il 18-8-1990 e ivi residente in Via Pirano n. 4, codice fiscale RCC GPP 90M18 F376C, tel. 349.8209798

GIGANTELLI Paolo, nato a Roma il 2-8-1961 e residente a Monopoli (BA) in Via Einstein n. 9, codice fiscale GGN PLA 61M02 H501P, tel. 333.4989736

LAMANNA Massimo, nato a Monopoli (BA) il 11-1-1977 e ivi residente in C.da Gorgofreddo n. 166, codice fiscale LMN MSM 77A11 F376C, tel. 320.6258363

MASELLI Cosimo, nato a Monopoli (BA) il 8-11-1965 e ivi residente in Via G. Verdi n. 27, codice fiscale MSL CSM 65S08 F376V, tel. 349.2640598

GRASSI Giuseppe, nato a Monopoli (BA) il 12-9-1975 e ivi residente in Vico San Cosimo n. 13, codice fiscale GRS GPP 75P12 F376D, tel. 333.9204575

MIZIO Pierpaolo, nato a Monopoli (BA) il 29-9-1976 e ivi residente in Via Armando Diaz n. 17, codice fiscale MZI PPL 76P29 F376S, tel. 339.8174070

PASCALE Angela, nata a Conversano (BA) il 26-9-1975 e ivi residente in Via Giovanni Bovio n. 1, codice fiscale PSC NGL 75P66 C975Y, tel. 333.6775648

COLUCCI Camillo, nato a Monopoli (BA) il 5-9-1970 e ivi residente al Viale Aldo Moro n. 35, codice fiscale CLC CLL 70P05 F376B, tel. 349.6979019

COLUCCI Miriam, nata a Monopoli (BA) il 5-9-1991 e ivi residente al Viale Aldo Moro n. 35, codice fiscale CLC MRM 91P45 F376Z, tel. 349.4334686

CAZZORLA Martino, nato a Monopoli (BA) il 15-4-1966 e ivi residente in Via G. Polignani n. 36, codice fiscale CZZ MTN 66D15 F376M, TEL. 338.4994494

ALO' Damiano, nato a Monopoli (BA) il 24-11-1980 e ivi residente in Via Santa Caterina n. 62, codice fiscale LAO DMN 80S24 F376V, tel. 339.3546684

CASSANO Francesca Valeria, nata a Putignano (BA) il 20-7-1985 e residente a Monopoli (BA) in Contrada L'Assunta n. 135/A, codice fiscale CSS FNC 85L60 H096Z, tel. 347.7494264

MARANGI Paola, nata a Monza (MB) il 5-7-1970 e residente a Monopoli (BA) in Contrada Gorgofreddo n. 166, codice fiscale MRN PLA 70L45 F704N, tel. 329.1116972

RUSSO Luigi, nato a Monopoli (BA) il 30-7-1957 e ivi residente in Via Eugenio Montale nc., codice fiscale RSS LGU 57L30 F376Q, tel. 348.7783456

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il Sig. Cosimo Recchiuto, il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. Paolo Gigantelli quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione della presente associazione di volontariato e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento del sodalizio, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: **"Associazione di Volontariato Lilly Colucci ODV"**, da ora in avanti denominata "Associazione".

L'Associazione è intitolata alla memoria e all'onore della compianta **Paola Lilly Colucci** (1973-2019), insigne figura di imprenditrice e donna di elevate qualità morali, nell'intento di perpetuare il suo insegnamento di vita, improntato all'altruismo, alla generosità e alla dedizione verso le persone in stato di bisogno.

L'Associazione, che ha sede legale nel Comune di Monopoli (BA) alla Via Ten. Vitti n. 4, potrà istituire, su delibera del Consiglio direttivo, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ART. 3 - L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità umanitarie, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi bisognosi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi delle Leggi 8 novembre 2000 n. 328, 5 febbraio 1992 n. 104, 22 giugno 2016 n. 112, ovvero sia ogni attività finalizzata a promuovere prestazioni assistenziali e sociosanitarie che garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà e in stato di bisogno, sia tramite assistenza al singolo, sia tramite sostegno alla persona all'interno del proprio nucleo familiare;

- interventi e prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, in favore di persone che presentano bisogni di salute necessitanti prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati, tenendo conto dei seguenti criteri: natura del bisogno, complessità, intensità e durata dell'intervento assistenziale (es.: assistenza diurna e notturna a persone sole, sia a domicilio che in ospedale; ausilio a disabili e anziani soli, specie in piccole medicazioni, igiene personale e faccende domestiche; ascolto e anche semplice compagnia in favore di persone

che vivono nella malattia e nella solitudine; assistenza infermieristica e accompagnamento a visite mediche o diagnostico-strumentali, ecc.);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 - I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio direttivo sia composto da sette componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente: Dott. Massimo LAMANNA

Vice-Presidente: Sig.ra Giovanna LIVRIERI

Segretario: Sig. Cosimo RECCHIUTO

Consigliere: Prof. Martino CAZZORLA

Consigliere: Dott. Camillo COLUCCI

Consigliere: Dott.ssa Miriam COLUCCI

Consigliere: Sig.ra Rosanna MAGGI ROTOLO

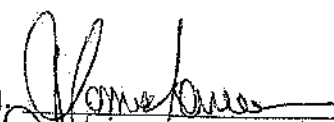
ART. 5 - La presidenza onoraria dell'Associazione viene conferita all'unanimità a Sua Ecc.za il Grand'Uff. Barone Vitantonio Colucci, padre della compianta Paola Lilly Colucci.

ART. 6 - I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Organo di controllo sia monocratico, e lo designano nella persona del Dott. Vincenzo Barnaba, revisore legale dei conti.

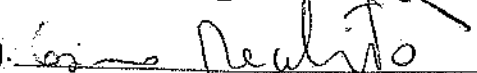
ART. 7 - Il primo esercizio si chiuderà in data 31-12-2019. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 8 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto:

Sig. 

Sig. 

Sig. 

Sig. [Signature]
 Sig. [Signature]
 Sig. [Signature]
 Sig. Rosanna Mgr. B.L.B.
 Sig. _____
 Sig. _____
 Sig. _____
 Sig. _____
 Sig. _____
 Sig. _____
 Sig. _____
 Sig. _____
 Sig. _____
 Sig. _____
 Sig. _____



Monopoli, 29 agosto 2019

**Agenzia
Entrate**

Direzione Provinciale di Bari
 Ufficio Territoriale di Bari

La presente copia è conforme all'originale informatico
 presentato presso questo Ufficio e registrato

17 SET 2019 al N. 7379 serie 3
 esatte € **ESENTE**



L'INCARICATO
 Emilia DE PALO

Per su delega del Direttore Provinciale, Anna Maria Imperato

STATUTO

Associazione Umanitaria "Lilly Colucci" ODV



ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "Associazione di Volontariato Lilly Colucci ODV", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Monopoli (BA) e con durata illimitata.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità umanitarie, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi bisognosi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi delle Leggi 8 novembre 2000 n. 328, 5 febbraio 1992 n. 104, 22 giugno 2016 n. 112, ovvero sia ogni attività finalizzata a promuovere prestazioni assistenziali e sociosanitarie che garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà e in stato di bisogno, sia tramite assistenza al singolo, sia tramite sostegno alla persona all'interno del proprio nucleo familiare;

- interventi e prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, in favore di persone che presentano bisogni di salute necessitanti prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati, tenendo conto dei seguenti criteri: natura del bisogno, complessità, intensità e durata dell'intervento assistenziale (es.: assistenza diurna e notturna a persone sole, sia a domicilio che in ospedale; ausilio a disabili e anziani soli, specie in piccole medicazioni, igiene personale e faccende domestiche; ascolto e anche semplice compagnia in favore di persone che vivono nella malattia e nella solitudine; assistenza infermieristica e accompagnamento a visite mediche o diagnostico-strumentali, ecc.);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che, se non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere il Consiglio direttivo ed essere eletti nello stesso;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;

- concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.



Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, e l'ordine del giorno, spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- elegge il Presidente;
- nomina e revoca gli altri quattro componenti del Consiglio direttivo e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Per modificare l'Atto Costitutivo o lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 8
(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali espressi dall'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare programmi di attività associativa in base alle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione dei beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da altri sei componenti nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni, rieleggibili per tre mandati.

I componenti del Consiglio direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei sette componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti del Consiglio direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9
(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, è monocratico, e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

L'Organo di controllo esercita il controllo contabile, vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, può chiedere ai componenti del Consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità umanitarie, civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 11, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori, collaboratori e componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13
(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 14
(Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 15
(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone opportuna richiesta al Presidente.

ART. 16
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 17 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 18 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 19 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

